



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

Decreto n. 1993 del 21 maggio 2024

Oggetto: Ordinanza del Commissario Straordinario n. 18 del 31 agosto 2022 “Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini. Capo IV, “Criteri procedure, calcolo e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività produttiva presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a seguito del sisma del 21 agosto 2017”

Ordinanza 22 del 26 maggio 2023. Art. 1 - Riapertura dei termini previsti dall’ordinanza commissariale n. 18/2022) 1.

Istanza: Ristorante Mamma Teresa di Lacerra Felicia (P. Iva 03954841213) in Lacco Ameno

Cup: J43E24000070001

Cor: 22403346

DECRETO CONCESSIONE € 81.092,25

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On. Le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323, già rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n. 265 e rinnovato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024 al n. 87;

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d’ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”);

VISTO l’articolo 1, comma 431, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l’assistenza alla popolazione;

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il codice della protezione civile (d’ora in poi, codice) e, in particolare, il comma 2, che individua le finalità



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

delle ordinanze da adottarsi nella fase emergenziale, tra cui, alla lettera c) “l’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento” e alla lettera e) “la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza”;

VISTO altresì, l’art. 28, comma 1, lett. d) del codice che stabilisce l’esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. del 30 novembre 2022 n. 948, recante <<Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022>> e, in particolare, l’art. 4, comma 3, che prevede, in attuazione del citato art. 25, comma 2, lett. c) del codice, l’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’alluvione del 26 novembre 2022, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun nucleo familiare e di euro 20.000,00 per ciascun impresa;

VISTA l’ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 948/2022, n. 4 del 30 dicembre 2022, e, in particolare, gli artt. 10 e seguenti, con i quali è stata data attuazione alle richiamate disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c) del codice;

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del codice, le misure di immediato sostegno possono costituire anche anticipazione delle successive misure di cui all’art. 25, comma 2, lett. e) del codice, nonché di eventuali ulteriori contributi a qualunque titolo previsti;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “decreto-legge”);

VISTO l’art. 5 – ter del decreto legge n. 186 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2023, n. 9 il quale prevede, al primo comma, che “Al fine di garantire, nell’isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo;

DATO ATTO che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall'ambito di operatività del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022”;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 5 ter, comma 5 del decreto legge n. 186 del 2022, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

LETTO il parere reso dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 13962 del 15 marzo 2023 con cui è stato precisato che: a) il contributo di euro 20.000,00 di cui all'art. 4, comma 3, OCDPC n. 948/2022, è “finalizzato a concorrere alla ripresa delle attività economiche e produttive nella sua più vasta accezione, potendo essere esteso anche alla copertura degli oneri finalizzati a evitare l'eventuale aggravarsi della situazione di danneggiamento e deterioramento a seguito del verificarsi degli eventi emergenziali”; b) lo stesso può costituire anche un'anticipazione delle misure di cui all'art. 25, comma 2, cit., lett. e); c) queste ultime sono di competenza del Commissario straordinario per il sisma 2017;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera e) del decreto-legge 109 del 28 settembre 2018 e s.m.i., il quale prevede che il Commissario straordinario interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici, nonché il successivo comma 2, il quale stabilisce che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

VISTO l'articolo 36, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, come modificato dall'articolo 9-vicies del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, il quale stabilisce che “I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività”;

VISTA l'Ordinanza 22 del 26 maggio 2023 che all'art. 1 prevede la riapertura dei termini previsti dall'ordinanza commissariale n. 18/2022) nel senso che il termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dal comma 4 dell'art.2 dell'Ordinanza n.18 del 31 agosto 2022 è individuato alla data del 31 luglio; si applicano alle nuove istanze le disposizioni contenute nella medesima Ordinanza n.18.

VISTO che ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della contabilità speciale accesa presso la Tesoreria dello Stato di Roma n. 6103 nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

TENUTO CONTO che con ordinanza commissariale n. 18 del 31 agosto 2022, sono state approvate le “Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini” e che dall’attuazione delle precedenti ordinanze commissariali per le imprese risultano accertate economie nella misura di complessivi € 11.574.746,40;

CONSIDERATO che, pertanto, le disponibilità in essere sulla contabilità speciale possono essere utilizzate anche per finanziare ulteriori interventi volti a favorire il primo ripristino del tessuto abitativo e la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche nelle aree colpite dagli eventi alluvionali e franosi eccezionali verificatisi a far data dal 26 novembre 2022, cui è preposto il Commissario straordinario ai sensi del citato articolo 5 ter del decreto legge n. 186 del 2022 e l’opportunità di destinare le predette somme per le altre attività previste dal richiamato art. 25, comma 1, lett. e) del codice, fermo restando il divieto di cumulo con le altre agevolazioni concesse con le precedenti ordinanze;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 26 maggio 2023 con la quale sono state dettate “Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall’evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell’ordinanza n.18 del 31 agosto 2022”.

CONSIDERATO che nell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 26 maggio 2023, all’articolo 6 per il Contributo per il ristoro dei danni alle scorte e ai beni mobili strumentali si stabilisce:

1. È previsto un contributo nella misura del 100% del danno accertato in favore delle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali, compresi i beni mobili registrati, per effetto degli eventi alluvionali del 26 novembre 2022. A tali fini, si applicano gli articoli da 28 a 36 dell’ordinanza commissariale n. 18/2022, in quanto compatibili.

2. Al fine di favorire la ripresa dell’attività è previsto un contributo in favore delle imprese che si delocalizzano temporaneamente, per effetto degli eventi alluvionali del 26 novembre 2022. A tali fini, si applicano gli articoli da 18 a 26 dell’ordinanza commissariale n. 18/2022, in quanto compatibili, fermo restando che il contributo erogabile è commisurato al minor costo tra il rapporto €/mq, tra vecchia e nuova sede ed il costo della locazione sostenuto dall’impresa che si delocalizza.

3. Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato 1 all’Ordinanza 18 del 31 agosto 2022, di cui costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 26 maggio 2023, all’articolo 2 in ordine alle disposizioni generali sui contributi al comma 3 si stabilisce che dall’importo dei contributi riconosciuti in attuazione della presente ordinanza va sempre dedotto quanto già liquidato, a titolo di anticipazione, ai nuclei familiari e alle imprese ai sensi dell’art. 4 comma 3, dell’OCDPC n. 948/2022 e dell’art. 10 comma 2, lett. a) e b) dell’ordinanza del Commissario delegato n. 4/2022.



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

PRESO ATTO che l'impresa Ristorante Mamma Teresa di Lacerra Felicia non ha presentato l'istanza per richiedere con modulo C 1 il contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche di cui all'art. 10, dell'Ordinanza n. 4 del 30 dicembre 2022;

VISTA l'istanza presentata dall'impresa Ristorante Mamma Teresa di Lacerra Felicia in data 31/07/2023 con prot. 2752E/Cs/Ischia, richiedente un contributo per i gravi danni subiti ai beni strumentali e scorte, con le modalità previste all'art. 6 dell'Ordinanza 22 che richiama l'articolo 31 dell'Ordinanza n. 18 Capo IV del 31 agosto 2022. Tale richiesta di contributo è stata di € 80.000,00 + parcella, riferita ai soli beni strumentali, successivamente tale importo è stato rimodulato con perizia in € 105.198,17 + parcella;

CONSIDERATO che la documentazione a corredo dell'istanza per beni strumentali e scorte presentata è risultata incompleta, è stato necessario richiedere delle integrazioni documentali (perizia beni strumentali, dsan, bilanci, fatture, pagamenti). Tale richiesta di integrazioni è stata effettuata a mezzo e mail in data 20.09.2023;

CONSIDERATO che la produzione dei documenti richiesti ad integrazione è avvenuta in momenti differenti, di cui l'ultima a mezzo pec in data 08/04.2024, con prot. 3556E/CS/Ischia;

VISTA l'istruttoria dell'istanza conclusasi con esito positivo in data 08.05.2024 prot. 4393I/CS/Ischia del 13/05/2024, svolta dai funzionari dell'Area finanziaria per la concessione ed il pagamento del contributo per gravi danni a beni strumentali e scorte a favore dell'impresa, in base alla quale è stato determinato l'importo da concedere ed erogare come segue:

Tabella riepilogativa degli importi concedibili/erogabili

Totale contributo richiesto	€ 105.198,17
Taglio per beni non ammissibili (porte e infissi)	€ 7.731,52
Contributo ammissibile a seguito di tagli per beni strumentali	€ 97.466,65
Contributo ammesso per beni strumentali è pari all'80 %, come previsto dall'Ordinanza 18/22 all' art. 32 comma 1 Ord. 18/22	€77.973,32
Parcella 4% rimodulata sull'ammesso per beni strumentali	€ 3.118,93
Contributo richiesto/ammesso per scorte	€ 0,00
Totale contributo da concedere	€ 81.092,25



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'ordinanza n. 18 del 2022, agli oneri di cui al Capo IV, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;

VISTA la proposta di adottare il seguente decreto formulata dal Dirigente competente per materia, a seguito di apposita istruttoria amministrativa e tecnico/contabile;

D E C R E T A

- per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate di **concedere** a favore dell'impresa RISTORANTE MAMMA TERESA DI LACERRA FELICIA (P.IVA 03954841213) il contributo per gravi danni a beni strumentali e scorte, come previsto dall'Ordinanza 22 che richiama l'Ordinanza 18 al Capo IV, per l'importo di € **81.092,25 (ottantunomilanovantadue/25)**;
- Di dare atto che le somme sono tratte sulla Contabilità Speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta la necessaria disponibilità;
- Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it.

Il Dirigente proponente
(Dott. Geol. Vincenzo Albanese)

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini